

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

La **"FONDAZIONE SANTA CROCE - Ente del Terzo Settore"**, siglabile **"FONDAZIONE SANTA CROCE - ETS"** (già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza), trae le sue origini dal Regio Albergo di Santa Croce, il quale era stato costituito con la donazione fatta a sollievo dei poveri specialmente del Comune stesso da Lodovico Assom fu Giuseppe, accettata con le Regie patenti del 27 gennaio 1774 e dal suo testamento approvato con altre Regie patenti del 20 febbraio 1792.

La Fondazione ha sede nel Comune di Villastellone, via Cossolo numero 5.

Art. 2

Scopo

La Fondazione Santa Croce non ha scopo di lucro e svolge la propria attività ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 5 e così ai fini dell'interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

In particolare è costituita per provvedere alla gestione in forma autonoma di una struttura assistenziale per anziani integrata con il sistema socio-sanitario regionale.

La Struttura eroga servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, provvede alla prevenzione della non autosufficienza, al mantenimento ottimale delle condizioni psicofisiche, al recupero delle funzioni compromesse nelle persone anziane e non che hanno scelto di soggiornarvi e può inoltre offrire prestazioni socio sanitarie, assistenziali e riabilitative in forma semiresidenziale o domiciliare.

La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza direttamente o mediante convenzioni o accordi con Enti pubblici e/o Strutture private.

La Fondazione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile

gestione associata di servizi e presidi;

- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi e altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza della Fondazione;
- d) la Fondazione può svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto purché ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni socio-assistenziali e/o socio-sanitarie delle prestazioni di personale laico o religioso in possesso delle necessarie qualifiche professionali, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

I criteri organizzativi per quanto attiene i seguenti argomenti, sono demandati ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- organizzazione dei servizi e delle prestazioni a favore degli Ospiti della Struttura assistenziale e di eventuali utenti esterni;
- organizzazione del personale dipendente e del personale esterno;
- modalità di ammissione degli Ospiti alla Struttura assistenziale o all'ammissione di utenti esterni all'erogazione di servizi;
- determinazione degli importi delle rette ed eventuale esame di condizioni particolari di disagio familiare per concessione di agevolazioni rispetto alle condizioni base.

La Fondazione valorizza la partecipazione delle organizzazioni di volontariato per l'espletamento di incarichi a questi demandabili ai sensi delle vigenti normative.

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Villastellone Via Cossolo, 5 identificato a catasto con Foglio 21 numero 167 sub 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121;

- patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da specifico inventario;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- Due membri dall'amministrazione comunale di Villastellone
- Due dall'Associazione GSV Gruppo Servizio Volontario di Villastellone scelti tra i cittadini residenti in Villastellone;
- Uno dall'associazione Croce Verde di Villastellone scelto tra i cittadini residenti in Villastellone;

Il gradimento dovrà essere espresso nel rispetto dei principi di non discriminazione del D. Lgs. 117/2017.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata a requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali e di carichi pendenti), professionalità (possesso di cognizioni di carattere tecnico assicurate o dall'esperienza pregressa acquisita in settori specifici ovvero del possesso di specifici titoli abilitativi) ed indipendenza (assenza di relazioni familiari o professionali con enti o soggetti che svolgano attività potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali o comunque contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa).



Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente

Il Vice Presidente è il Consigliere Anziano che è il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di elezione, o in caso di contemporaneità di elezione il più anziano di età.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni avranno luogo almeno una volta l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- redige, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 117/2017, regolamenti aziendali che prevedano forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività della Fondazione e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività della Fondazione loro spettanti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto; (con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti);
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.



Delibera la nomina del revisore dei conti.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, (sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al

raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

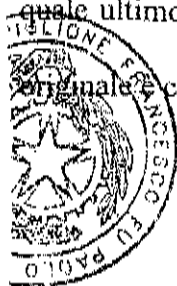
Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed i loro compensi non devono essere superiori a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 117/2017.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.



Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura

l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

Art. 12

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, se tale funzione non è attribuita al Segretario, e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.



94

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i. (qualora le due figure coincidano).

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art. 13

Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.



Art. 14

Revisore dei Conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

La nomina dell'organo di controllo è regolata da quanto previsto all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

All'atto della nomina, sussistendone i requisiti, l'organo di controllo potrà essere composto da un sindaco unico o da un collegio composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge, avuto anche riguardo alle competenze di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 e dell'art.31, comma 1 del D. Lgs. 117/2017,

nel caso in cui l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti ivi previsti, il controllo contabile/controllo legale dei conti è esercitato da uno o più revisori contabili, iscritti nell'apposito elenco previsto dall'Autorità competente.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 15

Esercizio finanziario



L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

La Fondazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli utili o gli avanzzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie.

La Fondazione potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del

Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'assenza dello scopo di lucro dovrà essere mantenuta anche qualora vengano poste in essere operazioni di scissione, fusione e trasformazione in capo ai soggetti risultanti dagli atti predetti, mentre la cessione di azienda o di ramo di azienda dovrà essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

Art. 16

Estinzione della Fondazione



La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto secondo quanto previsto all'art. 9 del D. Lgs 117/2017, a favore di altro Ente del terzo settore, associazione o fondazione con personalità giuridica avente sede ed operante nel comune di Villastellone o al Comune di Villastellone, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 17 - Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i Regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i Regolamenti vigenti alla data

di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibili, fino all'adozione dei nuovi Regolamenti.

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

F.ti: Simona D'AMBROSIO

Francesco PIGLIONE Notaio



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
si rilascia per ☐ CONSENTITO DALLA LEGGE
Torino, li 17 DICEMBRE 2024

